

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Partecipazione dei privati alle iniziative culturali

Presentato il 13 febbraio 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'importanza dei beni culturali nella crescita civile ed economica del paese è da tutti riconosciuta.

Conferma di questo generale riconoscimento è dato, oltre che dal crescente interesse dell'opinione pubblica e delle istituzioni ai beni culturali e alle loro vicende, dal rafforzarsi della collaborazione tra il mondo economico e gli organismi pubblici del settore.

La più recente forma di collaborazione si concretizza in operazioni di sostegno proposte da persone fisiche e giuridiche private per la realizzazione di determinati progetti a favore dei beni culturali, che possono riguardare singoli interventi di restauro, attività espositive e altre attività culturali.

Tale partecipazione genera un flusso finanziario privato che, non essendo disciplinato da una specifica normativa, va

inevitabilmente ricondotto alle prescrizioni della legge 30 marzo 1965, n. 340, riguardante: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale dell'antichità e belle arti » che non permette un'agile disponibilità delle somme elargite.

Lo sforzo sostenuto dal Ministero per i beni culturali e ambientali nel corso degli ultimi anni, sia con i fondi ordinari che con interventi specifici nei vari settori, pur rilevante per l'impegno profuso non corrisponde alla dimensione che il problema beni culturali riveste per il paese sia in termini dimensionali che qualitativi.

Del pari si è rilevato nella realtà sociale del paese, una grande disponibilità di risorse che soprattutto grandi aziende possono destinare ad interventi per i beni culturali, trovandone un indubbio vantaggio di immagine.

Tale moderna fase di partecipazione sarebbe di indubbio notevole supporto alle attuali insufficienti disponibilità di bilancio. Tale incremento tuttavia non può prescindere da una politica complessiva dei beni culturali che tenda ad incrementare anche le ordinarie disponibilità finanziarie, per far fronte in modo più compiuto alle esigenze di tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale nazionale.

Ulteriore esigenza che ha ispirato il presente disegno di legge consiste nella necessità, avvertita da alcuni anni di indirizzare gli interventi privati verso quelle iniziative culturali che maggiormente necessitano di un intervento ove si consideri che oltre il novanta per cento del patrimonio archivistico è del tutto sconosciuto agli studiosi e che la maggior parte di materiale archeologico, artistico e storico non è esposto al pubblico per carenza di interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione (si pensi alla Collezioni Ludovisi a Roma).

Programmare pertanto in una visione di medio periodo interventi da realizzare con la disciplinata partecipazione del privato appare oggi non solo necessario, ma urgente al fine di evitare anche che le

scelte delle attività culturali da finanziare siano lasciate alla libera determinazione del soggetto erogante. Ciò non in una visione di condizionamento delle scelte del privato, ma al fine di coordinare gli interessi del privato con quelli pubblici.

Eventuali riflessi di ordine fiscale non trovano alcuna considerazione nel presente disegno di legge in quanto già la legge 2 agosto 1982, n. 512, disciplina il regime fiscale dei beni culturali e pertanto appare idonea a raccordarsi con le finalità del presente articolato.

Altro problema che è stato valutato riguarda il coordinamento delle varie iniziative che vedono come soggetti beneficiari lo Stato, le regioni e gli enti locali territoriali. Ciò alla luce della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare del capo VII del titolo III del predetto decreto del Presidente della Repubblica che determina le funzioni amministrative di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle norme di attuazione delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono stati previsti inoltre poteri statali tali da garantire un corretto uso del bene culturale rapportato ai benefici che ne possono derivare al soggetto erogatore.

Ciò al fine di garantire l'immagine pubblica del bene culturale.

Ai predetti obiettivi si è ispirato l'unito disegno di legge.

All'articolo 1 si individuano i soggetti pubblici e privati che possono partecipare alle attività culturali.

L'articolo 2 si occupa delle varie forme di partecipazione e dell'oggetto delle stesse.

L'articolo 3 istituisce un calendario delle iniziative culturali che ha il compito di pubblicizzare le varie possibilità di partecipazione che si offrono nell'arco del triennio di validità del calendario stesso. Il calendario non è vincolante e pertanto non limita lo svolgimento delle attività culturali.

La sua pubblicazione, da effettuare con ogni forma di comunicazione, pub-

blicazione apposita, eccetera, consentirà oltre che uno sviluppo della partecipazione anche una maggiore conoscenza nella opinione pubblica delle iniziative culturali.

L'articolo 4 prevede l'accertamento della compatibilità dell'iniziativa promozionale con la natura dei beni culturali.

È fatto salvo il potere autorizzatorio delle regioni e degli altri enti locali territoriali per le attività rientranti nel titolo III, capo VII, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'articolo 5 si occupa di stabilire i criteri di proporzionalità del rapporto tra partecipazione e benefici promozionali che il soggetto erogatore potrà trarre dalla partecipazione all'iniziativa culturale.

A tal fine è stata prevista l'istituzione di una commissione incaricata di valutare i benefici di cui sopra sul tipo della commissione istituita dagli articoli 6 e 7

della legge 2 agosto 1982, n. 512. È stata altresì prevista la possibilità di integrare la commissione con esperti e, quando la partecipazione è rivolta alle iniziative culturali di enti territoriali con un rappresentante degli stessi.

L'articolo 6 indica la convenzione come mezzo per regolare i rapporti tra i soggetti erogatori e quelli beneficiari per l'organizzazione e la realizzazione delle attività culturali medesime. Il successivo articolo 7 determina i contenuti della convenzione medesima.

L'articolo 9 prevede che i fondi messi a disposizione per le attività culturali siano versati in conto entrata dei rispettivi enti finanziari.

Apposito fondo per iniziative culturali è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 10 detta norme per l'utilizzazione del fondo di cui sopra.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La partecipazione di tutti i soggetti italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni e i comitati, alle attività culturali di cui al seguente articolo 2 è regolata dalla presente legge.

2. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 2.

1. Rientrano nelle attività culturali di cui all'articolo 1:

1) l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

2) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui al numero 1) e gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;

3) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche ai fini didattico-promozionali ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, le pubblicazioni relativi ai beni culturali.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono partecipare in tutto o in parte alla realizzazione delle attività culturali predette mediante:

a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni

pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;

b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) prestazioni gratuite di servizi, cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle precedenti lettere.

ART. 3.

1. Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché gli enti, le istituzioni e gli altri soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 2, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano per l'inserimento nel calendario di cui al successivo comma 2 l'elenco delle iniziative culturali che intendono organizzare nei tre anni solari successivi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il 30 settembre di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nei tre anni solari successivi.

3. Il calendario non è vincolante.

4. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede a rendere noto, mediante ogni forma di comunicazione, il calendario delle iniziative culturali di cui ai precedenti commi, con l'indicazione dei soggetti che partecipano e della misura delle partecipazioni.

ART. 4.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comita-

to di settore del Consiglio nazionale, autorizza, con proprio decreto, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 1 alle attività culturali, con esclusione di quelle di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare la compatibilità dell'attività promozionale con la natura dei beni culturali interessati, la loro valorizzazione e tutela.

2. La partecipazione alle attività culturali rientranti nel titolo terzo, capo settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzata dalla regione o dall'ente territoriale competente anche per gli altri soggetti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 da essi rispettivamente riconosciuti, di intesa con il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 5.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con proprio decreto, su parere della Commissione di cui al comma 5 del presente articolo, i criteri generali per la determinazione dei benefici promozionali derivanti dalla partecipazione dei privati all'attività indicata nel precedente articolo 2.

2. Tali criteri sono determinati per categorie di beni e per settori di attività economica.

3. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento dei criteri generali.

4. Per ogni singola iniziativa il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio provvedimento determina, sulla base dei criteri generali e sentita la Commissione di cui al comma 5 del presente articolo, l'entità della partecipazione dei soggetti interessati.

5. La Commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato, è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del tesoro;

b) un rappresentante del Ministero delle finanze;

c) due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. La commissione è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e può essere di volta in volta integrata da uno o più esperti con funzioni consultive.

7. Gli interessati, nella domanda di ammissione alla partecipazione alle attività culturali, possono chiedere di essere sentiti dalla commissione personalmente o a mezzo di un loro delegato.

8. Quando la partecipazione è rivolta alle iniziative e alle attività culturali di cui al comma 2 dell'articolo 4, la commissione è integrata da un rappresentante dell'ente territoriale interessato.

ART. 6.

1. I rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 1 che intendono partecipare alle attività culturali e quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 che organizzano o realizzano le attività culturali medesime, sono regolati da apposita convenzione secondo lo schema tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al precedente comma 1 vengono altresì indicati i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per il versamento delle somme.

ART. 7.

1. Nella convenzione di cui al precedente articolo 6 devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione alla iniziativa.

2. Con la convenzione non si può concedere la esclusiva, neanche limitata nel tempo, dell'uso dei beni culturali oggetto dell'iniziativa e della loro riproduzione o immagine.

3. In caso di erogazione liberale in denaro, all'atto della stipula della convenzione deve essere effettuato il versamento di almeno un terzo dell'importo complessivo della contribuzione a titolo cauzionale.

4. Qualora la manifestazione o l'iniziativa non abbia più luogo per determinazione dell'ente, anche per motivi a questo non imputabili, spetta al soggetto interessato la sola restituzione delle somme versate, anche a titolo cauzionale.

ART. 8.

Per le partecipazioni che si realizzano mediante l'erogazione di denaro, l'accollo di debito ed altre forme che prevedono comunque esborso di denaro da parte del privato in favore dell'ente organizzatore, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 9.

1. I fondi messi a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 1, nei termini previsti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 6, sono da questi versati in conto entrata del bilancio dell'ente competente ai sensi del precedente articolo 4.

2. Relativamente alle competenze statali, nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative ed attività culturali, cui sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, le somme affluite alla entrata del bilancio dello Stato ai sensi del precedente comma 1.

3. Alle somme iscritte nel fondo di cui al precedente comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali mette a disposizione dei propri organi o degli altri soggetti, con esclusione di quelli di cui al comma 2 del precedente articolo 4, i fondi necessari alla realizzazione dell'attività o manifestazione culturale e comunque nei limiti dei versamenti eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 1.

2. Alle disposizioni di cui alla presente legge non si applicano le agevolazioni tributarie previste dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come integrato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come integrato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512.